

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Legge comunitaria 2011. Emendamenti C. 4623-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 8

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'interno, Anna Maria Cancellieri, sulle linee programmatiche del suo dicastero (*Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 9

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori 10

Variazioni nella composizione della Commissione 11

Modifiche alle disposizioni in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la sottoscrizione di liste elettorali e in materia di presentazione delle liste delle candidature. Testo unificato C. 1475 Giorgio Merlo e C. 4294 Franceschini (*Seguito dell'esame e rinvio*) 11

ALLEGATO 1 (*Emendamenti ed articoli aggiuntivi*) 15

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. Nuovo testo unificato C. 4116 Damiano e abb. (Parere alla XI Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ... 12

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 25

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata. Nuovo testo C. 4240 Lanzarin (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 13

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) 26

Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi. Testo unificato C. 4003 Palumbo e abb. (Parere alla XII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 14

ALLEGATO 4 (*Parere approvato*) 27

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 1° febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 10.

Legge comunitaria 2011.

Emendamenti C. 4623-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.05.

AUDIZIONI

Mercoledì 1° febbraio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il Ministro dell'interno, Anna Maria Cancellieri.

La seduta comincia alle 14.15.

Audizione del Ministro dell'interno, Anna Maria Cancellieri, sulle linee programmatiche del suo dicastero.

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione, ricordando che nella seduta del 21 dicembre 2011 il Ministro ha svolto la sua relazione e che sono intervenuti per porre quesiti e formulare osservazioni i colleghi Amici, Bertolini, Bressa, Calderisi, Fiano, Giachetti, Giovanelli, Lanzillotta, Lusetti, Minniti, Pastore, Pollastrini, Stasi, Tassone, Vanalli, Vassallo e Zaccaria. Chiede quindi se ci siano altri deputati che intendano intervenire.

Interviene, per porre quesiti, il deputato Souad SBAI (Pdl).

Nessun altro chiedendo di intervenire, Donato BRUNO, *presidente*, dà la parola al Ministro per la sua replica, ringraziandola a nome della Commissione per la sua disponibilità.

Il ministro Anna Maria CANCELLIERI risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Intervengono per porre ulteriori quesiti e formulare richieste di chiarimento i deputati Roberto ZACCARIA (PD), Gianclaudio BRESSA (PD), Doris LO MORO (PD), Salvatore VASSALLO (PD), Raffaele VOLPI (LNP) e Giuseppe CALDERISI (Pdl).

Il ministro Anna Maria CANCELLIERI rende ulteriori precisazioni.

Interviene il deputato Pierguido VANALLI (LNP).

Donato BRUNO, *presidente*, dopo aver svolto alcune considerazioni conclusive, ringrazia il ministro Cancellieri per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 1° febbraio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 15.20.

Sull'ordine dei lavori.

Raffaele VOLPI (LNP), chiede, anche alla luce di alcuni scambi di opinione avuti con alcuni colleghi, se sia possibile trovare forme e modalità adeguate per valorizzare anche all'esterno l'indagine conoscitiva che la Commissione ha svolto sull'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni. Si tratta, a suo avviso, di un lavoro di grande valore che potrebbe essere di ausilio per il Governo nell'affrontare questa tematica.

Giuseppe CALDERISI (Pdl), esprime la preoccupazione che possa essere addebitato al Parlamento un ritardo nella risoluzione della questione relativa alla riforma delle province. Avanza, quindi, la richiesta formale che il Comitato ristretto, istituito nell'ambito dell'esame delle proposte di legge costituzionale in materia, concluda i suoi lavori entro due sedute e riferisca di conseguenza alla Commissione. Sottolinea lo sforzo di tutti i gruppi parlamentari per trovare una soluzione. Osserva infine come sia paradossale che sul tema delle province il Governo, dopo aver creato, con le disposizioni contenute nel recente decreto-legge cosiddetto « salva Italia », una situazione « spiazzante » rispetto al Parlamento, andando forse oltre ai limiti costituzionali vigenti, prenda ora tempo sulle riforme costituzionali in materia.

Mario TASSONE (UdCpTP), osserva che la risoluzione della questione delle province è nelle mani del Parlamento. Concorde sul fatto che il percorso dell'esame dei progetti di legge costituzionale in materia vada accelerato, ma senza mettere paletti preventivi. Ricostruisce l'iter del provvedimento, partendo dalla vicenda delle proposte di legge costituzionale che proponevano la soppressione delle province, una delle quali del suo gruppo: esaminate in Assemblea, rinviate in Commissione, inviate di nuovo in Assemblea e poi, infine, respinte. Fa presente poi che successivamente è intervenuto l'articolo 23

del decreto-legge cosiddetto « salva Italia », sul quale la Commissione Affari costituzionali ha svolto puntuali rilievi. È proseguito, intanto, in Commissione l'esame della materia con l'istituzione del comitato ristretto. Quest'ultima è la sede dove, a suo avviso, a fronte delle diverse posizioni emerse, vanno trovate le più ampie convergenze; apprezza in questo senso il lavoro di sintesi svolto dal Presidente, in sede di comitato e in qualità di relatore.

Maria Piera PASTORE (LNP), pur comprendendo la necessità di accelerare il lavoro del comitato ristretto, ricorda che solo nella giornata di ieri è stata abbinata la proposta di legge costituzionale di iniziativa della collega Lanzillotta che offre ulteriori spunti di riflessione. Inoltre nella giornata di domani è all'ordine del giorno il seguito dell'esame del disegno di legge in materia di lotta alla corruzione che potrebbe non consentire di concludere i lavori del comitato ristretto nella giornata di domani. Propone quindi di dedicare un'ulteriore seduta al comitato ristretto oltre a quella di domani, al fine di poter disporre di un tempo congruo per poterne concludere il lavoro.

Donato BRUNO, *presidente*, sulla questione sollevata dall'onorevole Volpi ricorda che tutti gli atti prodotti dall'indagine conoscitiva sull'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni sono stati raccolti in un volume che è stato stampato a cura della Camera dei deputati. Ritiene senz'altro utile che la proposta dell'onorevole Volpi sia valutata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Con riferimento alla questione relativa ai lavori del comitato ristretto, costituito nell'ambito dell'esame delle proposte di legge costituzionale in materia di riforma delle province, ritiene che, alla luce delle osservazioni formulate, l'attività del comitato debba concludersi quanto prima e in ogni caso entro la prossima settimana.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che per il gruppo Lega Nord Padania è entrato a far parte della I Commissione il deputato Fabio Meroni e che contemporaneamente ha cessato di farne parte il deputato Sabina Fabi.

Modifiche alle disposizioni in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la sottoscrizione di liste elettorali e in materia di presentazione delle liste delle candidature.

Testo unificato C. 1475 Giorgio Merlo e C. 4294 Franceschini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 gennaio 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che la Commissione, nella seduta del 25 gennaio 2012, ha convenuto di riaprire il termine per la presentazione di emendamenti, fissando la scadenza a martedì 31 gennaio 2012, alle ore 13. Comunica che sono state presentate ulteriori proposte emendative al testo unificato (*vedi allegato I*). Comunica altresì che l'onorevole Maurizio Turco ha ritirato le proposte emendative a sua prima firma 1.9, 2.2 e 2.01.

Andrea ORSINI (PT), *relatore*, osserva che le proposte emendative presentate, per la loro ampiezza e la loro complessità, richiedano un'adeguata riflessione, anche al fine di consentire la più ampia convergenza da parte dei gruppi e un confronto con il Governo. Chiede, quindi, che l'esame del provvedimento sia rinviato alla prossima settimana.

Donato BRUNO, *presidente*, prende atto della proposta del relatore, ricorda che il provvedimento è inserito nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di febbraio.

Il sottosegretario Saverio RUPERTO, dichiara di essere pronto ad esprimere il parere del Governo su ciascuna proposta emendativa.

Giuseppe CALDERISI (PdL), apprezza la dichiarazione del Governo e ricorda le proposte emendative da lui presentate che riproducono le posizioni da lui già espresse e le questioni poste al Governo.

Raffaele VOLPI (LNP), concorda sulla proposta di rinvio dell'esame degli emendamenti, avanzata dal relatore, ritenendo che la materia sia di grande sensibilità e che meriti quindi un adeguato approfondimento.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), chiede se non sia utile approfittare della presenza del Governo per avere qualche anticipazione sulla sua posizione sui singoli emendamenti.

Donato BRUNO, *presidente*, alla luce dell'esigenza manifestata dal relatore, onorevole Orsini, ritiene che sia preferibile raccogliere contestualmente i pareri del relatore e del rappresentante del Governo, una volta compiuti gli approfondimenti ritenuti necessari.

David FAVIA (IdV), condivide la valutazione del Presidente, ritenendo per altro necessario che il Governo, al di là del parere sui singoli emendamenti, esprima la propria posizione sul provvedimento in esame.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 25 gennaio 2012 è intervenuto il sottosegretario per l'interno De Stefano che ha espresso la posizione del Governo sul testo unificato all'esame della Commissione. Quindi, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 1° febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 15.40.

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi.

Nuovo testo unificato C. 4116 Damiano e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, sostituendo il relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, illustra il testo unificato in esame, che si compone di un solo articolo, suddiviso in 10 commi.

Il comma 1 prevede che per il triennio 2012-2014, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di reclutamento speciale e di mobilità, utilizzano, in relazione al proprio fabbisogno, le graduatorie vigenti dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, ricorrendo a tali graduatorie quando si tratta di procedere all'assunzione di pari o analoghe figure professionali previste nei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime. Le amministrazioni che non dispongono di proprie graduatorie utili, attingono alle predette graduatorie anche in caso di reclutamento a tempo determinato, fermo restando che il reclutamento avviene a scorrimento decrescente e non pregiudica l'eventuale assunzione a tempo indeterminato. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro ses-

santa giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redige un elenco delle graduatorie vigenti e lo rende pubblico sul proprio sito istituzionale.

Il comma 2 prevede che l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2014. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, che intendano procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di figure professionali ai sensi del medesimo comma 1, provvedono al reclutamento, per il triennio 2012-2014, dei vincitori di concorso e, limitatamente al biennio 2012-2013, degli idonei inseriti nelle graduatorie di concorso, nel rispetto dei principi di trasparenza e d'imparzialità. Per l'anno 2014, lo scorrimento degli idonei presenti nelle graduatorie vigenti avviene in misura non inferiore al cinquanta per cento delle risorse finanziarie disponibili per assunzioni ed è contestualmente autorizzata l'indizione di nuovi bandi di concorso, nel rispetto dei vincoli finanziari esistenti.

Il comma 3 prevede che entro il 31 dicembre 2013 il Governo trasmette alle Camere una relazione, predisposta dal Dipartimento della funzione pubblica, contenente il monitoraggio delle assunzioni effettuate sulla base delle disposizioni della presente legge, anche ai fini della valutazione di eventuali ulteriori provvedimenti.

I commi 4 e 5 dispongono che a decorrere dal 1° gennaio 2015 il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (amministrazioni statali, agenzie, enti pubblici non economici e enti di ricerca con più di 200 dipendenti), con esclusione di specifiche professionalità, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica, previa ricogni-

zione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di mobilità.

Il comma 6 prevede che le regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al comma 4 e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni.

Il comma 7 prevede che per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 4, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione ai concorsi per ogni singolo candidato in misura non superiore ai 10 euro.

Il comma 8 dispone che al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica garantisce, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.

Il comma 9 modifica i requisiti per l'accesso e le modalità di svolgimento del corso-concorso della Scuola superiore della pubblica amministrazione per l'accesso alla qualifica di dirigente.

Il comma 10 autorizza la modifica della normativa secondaria vigente al fine di assicurare il coordinamento normativo con le nuove disposizioni introdotte dal provvedimento in esame.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata.

Nuovo testo C. 4240 Lanzarin.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, come modificato dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente.

Rileva che l'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, novella la lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di escludere, dall'applicazione della disciplina sui rifiuti, gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato, che saranno utilizzati per la produzione di energia da questa biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. Gli scarti derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato possono essere utilizzati come prodotti, e non come rifiuti, a condizione che siano configurabili come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-*bis* del medesimo decreto.

L'articolo 2, comma 1, introduce all'articolo 187 del Codice ambientale un comma 2-*bis* recante una norma transitoria che – secondo quanto affermato nella relazione illustrativa – dovrebbe consentire agli enti competenti di avere il tempo necessario per adeguare le autorizzazioni degli impianti di recupero e di smaltimento in essere alle norme in materia di miscelazione di rifiuti speciali, come modificate dal decreto legislativo n. 205 del 2010. A tal fine il citato comma 2-*bis* dispone che gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi dell'articolo 187 e dell'allegato G nei testi vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 205 del 2010, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime.

Il comma 2 dell'articolo 2 prevede a sostituire il comma 2 dell'articolo 216-*bis* del Codice ambientale in modo da con-

sentire che la gestione degli oli usati (a partire dal deposito temporaneo) possa avvenire anche miscelando gli stessi oli, in deroga al divieto di miscelazione previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 del medesimo articolo 187, in modo da tenere comunque costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare a processi di trattamento diversi fra loro. Viene inoltre ribadito il divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze, già previsto dal testo vigente.

L'articolo 3, introdotto nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, aggiunge un comma *3-bis* all'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006, allo scopo di consentire alle associazioni di volontariato senza fine di lucro di effettuare raccolte di oggetti o indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo previa convenzione con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento, dei materiali residui. La norma precisa che tali materiali rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata di cui al comma 1 del citato articolo 205, che prescrive il raggiungimento di una percentuale minima di raccolta differenziata dei rifiuti urbani in ogni ambito territoriale ottimale pari al sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi.

Testo unificato C. 4003 Palumbo e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Doris LO MORO (PD), *relatore*, illustra brevemente il testo unificato C. 4003 Palumbo e abb., adottato come testo base dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente, recante « Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi ». Osserva come il testo non abbia subito modifiche nella fase emendativa.

Ricorda che il provvedimento in esame è diretto a consentire, in deroga al divieto di cui all'articolo 5 del codice civile, di disporre a titolo gratuito di parti di polmone, pancreas e intestino al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi e che è previsto che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO 1

Modifiche alle disposizioni in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la sottoscrizione di liste elettorali e in materia di presentazione delle liste delle candidature (Testo unificato C. 1475 Giorgio Merlo e C. 4294 Franceschini).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sopprimerlo.

* 1. 1. Favia, Donadi.

Sopprimerlo.

* 1. 2. Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Fabi.

Sopprimerlo.

* 1. 3. Bertolini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53).

1. L'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«ART. 14. — 1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi

delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, e successive modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 16, e successive modificazioni, dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Per la raccolta delle sottoscrizioni previste dalle leggi di cui al comma 1 devono essere usati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all'inizio della prima facciata, a stampa o con stampigliatura, l'elenco dei candidati.

4. I fogli previsti dal comma 3 devono essere presentati alle segreterie comunali e provinciali o alle cancellerie degli uffici giudiziari. Il segretario comunale e provinciale o il loro delegato, il cancelliere o il collaboratore delle cancellerie delle Corti di appello e dei tribunali appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro ventiquattro ore dalla presentazione ».

1. 12. Calderisi.

Al comma 1, capoverso ART. 14, sopprimere il comma 1.

* **1. 4.** Favia, Donadi.

Al comma 1, capoverso ART. 14, sopprimere il comma 1.

* **1. 10.** Maurizio Turco.

Al comma 1, capoverso ART. 14, al comma 1 sopprimere le parole: dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni,

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 1 nonché i presidenti delle province, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consi-

glieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

1. 14. Losacco.

Al comma 1, capoverso «ART. 14» comma 1, dopo le parole: i cancellieri dei tribunali aggiungere le seguenti: , gli assessori provinciali.

1. 5. Favia, Donadi.

Al comma 1, capoverso «ART. 14», comma 1, dopo le parole: i cancellieri dei tribunali inserire le seguenti: i consiglieri provinciali e comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

1. 6. Favia, Donadi.

Al comma 1, capoverso «ART. 14», comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità al presidente della provincia e al sindaco.

1. 7. Bertolini.

Al comma 1, capoverso ART. 14, sopprimere il comma 2.

1. 8. Favia, Donadi.

Al comma 1, capoverso ART. 14, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. L'autenticazione di cui al comma 1 da parte degli uffici e dei funzionari competenti deve essere compiuta con tempi e modalità tali da assicurare l'effettivo assolvimento dell'obbligo.

1. 13. Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Fabi.

Al comma 1, capoverso ART. 14, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. L'autenticazione non è necessaria se la sottoscrizione è apposta con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

1. 11. Maurizio Turco.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Sottoscrizione delle liste nei piccoli comuni).

All'articolo 3, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera i), è inserita la seguente:

l) da non meno di 20 e da non più di 40 elettori nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti;

b) il comma 2 è soppresso.

1. 01. Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Fabi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Modifiche alle norme in materia di presentazione delle liste di candidati e delle candidature e di termine per la raccolta delle firme).

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11 comma terzo, le parole: « non oltre il 45° giorno » sono

sostituite dalle seguenti: « non oltre il 50° giorno »;

b) all'articolo 15, comma primo, le parole: « non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno » sono sostituite dalle seguenti: « non prima delle ore 8 del 49° e non oltre le ore 16 del 47° giorno »;

c) all'articolo 20, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

« Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale indicati nella Tabella A allegata al presente testo unico dalle ore 8 del 42° giorno alle ore 20 del 41° giorno antecedenti quello della votazione e, limitatamente alle sottoscrizioni prescritte per tali candidature, dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per i periodi suddetti, la cancelleria della corte d'appello o del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Insieme con le liste dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature e i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione »;

d) all'articolo 22, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente: « L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle sottoscrizioni dall'articolo 20, primo comma: ».

2. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Re-

pubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, le parole: « non oltre il quarantacinquesimo giorno » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il cinquantesimo giorno »;

b) all'articolo 9 il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Le liste dei candidati sono presentate per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale dalle ore 8 del quarantaduesimo giorno alle ore 20 del quarantunesimo giorno antecedenti quello della votazione. La documentazione relativa alle sottoscrizioni di cui al comma 2 deve essere presentata dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione ».

3. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 è sostituito dal seguente:

« Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della corte d'appello presso la quale è costituito l'ufficio elettorale circoscrizionale, dalle ore 8 del quarantaduesimo giorno alle ore 20 del quarantunesimo giorno antecedenti quello della votazione e, limitatamente alle sottoscrizioni prescritte per tali candidature, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione ».

4. Alla legge 17 febbraio 1988, n. 108 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, sesto comma, le parole: « quarantacinque giorni » sono sostituite dalle seguenti: « cinquanta giorni »;

b) il primo comma dell'articolo 9 è sostituito dal seguente: « Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo prece-

dente dalle ore 8 del trentasettesimo giorno alle ore 12 del trentaseiesimo giorno antecedenti quelli della votazione e, limitatamente alle sottoscrizioni prescritte per tali candidature, dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 20 del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. »;

c) all'articolo 9 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori di cui al primo comma le liste espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano, nel Parlamento europeo o di gruppi costituiti nei Consigli regionali nella legislatura in corso alla data della indizione delle elezioni. ».

5. All'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, il sesto comma è sostituito dai seguenti:

« La presentazione deve essere effettuata dalle ore 8 del trentasettesimo giorno alle ore 12 del trentaseiesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale. Le sottoscrizioni di cui al quarto comma sono presentate entro le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente quello della votazione. L'Ufficio elettorale centrale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse secondo le norme in vigore per le elezioni comunali.

Sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori di cui al quarto comma le liste espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano, nel Parlamento europeo o di gruppi costituiti nei Consigli provinciali nella legislatura in corso alla data della indizione delle elezioni ».

6. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modifi-

cazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, primo comma, le parole: «da pubblicarsi quarantacinque giorni prima» sono sostituite dalle seguenti: «da pubblicarsi cinquanta giorni prima»;

b) all'articolo 28, il decimo comma è sostituito dal seguente: «La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentasettesimo giorno alle ore 12 del trentaseiesimo giorno antecedente alla votazione. Le sottoscrizioni di cui all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni, sono presentate dalle ore 8 alle ore 20 del trentesimo giorno e dalle ore 8 alle ore 20 del ventinovesimo giorno antecedente quello della votazione»;

c) all'articolo 30, primo comma, l'alinnea è sostituito dal seguente: «La Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle sottoscrizioni di cui all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni»;

d) all'articolo 32, il decimo comma è sostituito dal seguente: «La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentasettesimo giorno alle ore 12 del trentaseiesimo giorno antecedente alla votazione. Le sottoscrizioni di cui all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni, sono presentate dalle ore 8 alle ore 20 del trentesimo giorno e dalle ore 8 alle ore 20 del ventinovesimo giorno antecedente quello della votazione»;

e) all'articolo 33, primo comma, l'alinnea è sostituito dal seguente: «La Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle sottoscrizioni di cui all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni».

7. Dopo il comma 6, dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81 è aggiunto il seguente: «7. Sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori di cui al primo comma le liste espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano, nel Parlamento europeo o di gruppi costituiti nei Consigli comunali nella legislatura in corso alla data della indizione delle elezioni.».

2. 18. Calderisi.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: 50° con la seguente: 65°.

2. 5. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 49° e non oltre le ore 16 del 47° con le seguenti: 64° e non oltre le ore 16 del 62°.

2. 6. Maurizio Turco.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) All'articolo 18-bis, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

2-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche in occasione delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi comunali, provinciali e regionali.

2. 1. Lusetti, Carra, Mantini, Tassone, Libè.

Al comma 1, lettera c), capoverso, primo comma, sostituire le parole: dalle ore 8 del 41° giorno alle ore 20 del 40° con le seguenti: dalle ore 8 del 60° giorno alle ore 20 del 59°.

2. 7. Maurizio Turco.

Al comma 1 lettera c), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

I certificati di iscrizione nelle liste elettorali possono essere sostituiti con documenti redatti secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.;

2. 8. Maurizio Turco.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente:

e) all'articolo 18-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 200 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti; da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti; da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; l'autenticazione non è necessaria se la sottoscrizione è apposta con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,

n. 445. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

2. 9. Maurizio Turco.

Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) all'articolo 18-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente:

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano ottenuto eletti con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14, nonché i gruppi o partiti politici a cui abbiano dichiarato di appartenere gli eletti nelle istituzioni indicate entro 30 giorni dalla proclamazione attraverso una comunicazione scritta, protocollata alla segreteria generale dell'istituzione competente, eletti in altro gruppo o partito politico. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano ottenuto almeno un seggio al Senato della Repubblica o Parlamento europeo nonché per quelli rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto *in toto* o in parte quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.

La presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiara-

zione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale.

2. 10. Maurizio Turco.

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: cinquantesimo con la seguente: sessantacinquesimo.

2. 11. Maurizio Turco.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) all'articolo 9 il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta: da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà.

2. 12. Maurizio Turco.

Al comma 2 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) all'articolo 9, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano ottenuto eletti con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché

i gruppi o partiti politici a cui abbiano dichiarato di appartenere gli eletti nelle istituzioni indicate entro 30 giorni dalla proclamazione attraverso una comunicazione scritta, protocollata alla segreteria generale dell'istituzione competente, eletti in altro gruppo o partito politico. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano ottenuto almeno un seggio alla Camera dei Deputati o al Parlamento europeo nonché per quelli rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto *in toto* o in parte quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.

La presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma, del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale regionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale.

2. 13. Maurizio Turco.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, al quarto comma è premesso il seguente:

Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano ottenuto eletti nelle precedenti consultazioni, alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica, al Parlamento europeo con contrassegno identico a quello depo-

sitato ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché i gruppi o partiti politici a cui abbiano dichiarato di appartenere gli eletti nelle istituzioni indicate entro 30 giorni dalla proclamazione attraverso una comunicazione scritta, protocollata alla segreteria generale dell'istituzione competente, eletti in altro gruppo o partito politico. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composto, nel quale sia contenuto *in toto* o in parte quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.

2. 14. Maurizio Turco.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-bis. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici che siano presenti in Parlamento con almeno un componente, oppure che abbiano almeno due rappresentanti al Parlamento europeo. Tale rappresentatività deve essere attestata, al momento della presentazione delle liste, dalle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei partiti o gruppi politici interessati, ovvero dei loro legali rappresentanti.

4-ter. Il primo periodo del comma 3, dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

« 3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in una delle due Camere o che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo con un con-

trassegno identico a quello depositato ai fini della presentazione delle liste di candidati; »

4-quater. Dopo il comma 2, dell'articolo 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81, è inserito il seguente:

2-bis. Nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici che siano presenti in Parlamento con almeno un componente.

2. 3. Favia, Donadi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-bis. Il primo periodo del comma 2, dell'articolo 18-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e il primo periodo del comma 3, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono sostituiti dai seguenti:

« Nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici che siano costituiti in gruppo parlamentare in una delle due Camere o che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo con un contrassegno identico a quello depositato ai fini della presentazione delle liste di candidati. Tale rappresentatività deve essere attestata, al momento della presentazione delle liste, dalle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei partiti o gruppi politici interessati, ovvero dei loro legali rappresentanti.

4-ter. Dopo il comma 2, dell'articolo 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81, è inserito il seguente:

2-bis. Nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici che siano presenti in Parlamento con almeno un componente.

2. 4. Favia, Donadi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

Le liste devono essere presentate:

a) da almeno 200 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

d) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« L'autenticazione non è necessaria se la sottoscrizione è apposta con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Detto documento può contenere il certificato di iscrizione nelle liste elettorali redatto secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documen-

tazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. »

2. 17. Maurizio Turco.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12 il comma 2 è sostituito dal seguente:

Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 3.000 e non più di 3.500 elettori.

b) all'articolo 12 il comma 4 è sostituito dal seguente:

Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano ottenuto eletti nelle precedenti consultazioni, alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché i gruppi o partiti politici a cui abbiano dichiarato di appartenere gli eletti nelle istituzioni indicate entro 30 giorni dalla proclamazione attraverso una comunicazione scritta, protocollata alla segreteria generale dell'istituzione competente, eletti in altro gruppo o partito politico. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto *in toto* o in parte quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.

2. 15. Maurizio Turco.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Alla legge 25 maggio 1970, n. 352, Norme sui referendum previsti dalla Co-

stituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, all'articolo 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'autenticazione non è necessaria se la sottoscrizione è apposta con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *n*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Detto documento può contenere il certificato di iscrizione nelle liste elettorali redatto secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *g*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. »

2. 16. Maurizio Turco.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

ART. 2-bis.

(Esenzioni).

1. In occasione delle elezioni europee, politiche, regionali, provinciali e comunali, nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste o di candidature con contrassegni, in formato unico o riproduttori altro simbolo collegato, già utilizzati da partiti, movimenti o gruppi politici che si siano costituiti in gruppo parlamentare in una delle due Camere o in gruppo consiliare in una delle Regioni all'inizio della legislatura in corso alla data di indizione dei relativi comizi o che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni in Parlamento europeo.

2. 02. Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Fabi.

ALLEGATO 2

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi (Nuovo testo unificato C. 4116 Damiano e abb.).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 4116 Damiano e abb. recante « Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi »;

considerato che le misure contenute nel provvedimento sono riconducibili alla

materia di potestà esclusiva dello Stato « ordinamento e amministrazione amministrativa dello stato e degli enti pubblici nazionali », di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera *g*), della Costituzione;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata (Nuovo testo C. 4240 Lanzarin).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4240 Lanzarin recante « Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata »;

considerato che le misure contenute nel provvedimento sono riconducibili alla

materia « tutela dell'ambiente », attribuita dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi (Testo unificato C. 4003 Palumbo e abb.).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 4003 ed abb. recante « Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « tutela della salute », oggetto di competenza legislativa concorrente, ai sensi del-

l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e che rileva altresì la materia « ordinamento civile », ascritta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.